

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3918-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(**GENTILONI SILVERI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**ALFANO**)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**ORLANDO**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOAN**)

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(**LORENZIN**)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa
contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela
il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento
interno

Presentato il 21 giugno 2016

(*Relatori: **AMODDIO**, per la II Commissione;
NICOLETTI, per la III Commissione*)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3918 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

rilevato che il disegno di legge esaminato dalle Commissioni autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, in particolare, inserendo nel codice penale nuovi delitti;

preso atto, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato e ordinamento penale, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3918 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 17, che costituisce la base legale per i casi di estradizione e mutua assistenza giudiziaria con riferimento alle fattispecie penali introdotte dal provvedimento, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi espletare i relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, già destinate all'attuazione di convenzioni o accordi di cooperazione giudiziaria internazionale;

il provvedimento in oggetto non comporta, per le amministrazioni interessate, nuove attività rispetto a quelle istituzionali già espletate a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3918 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno », quale risultante dagli emendamenti approvati;

considerato, in particolare, l'articolo 3, nelle parti in cui introduce nel codice penale: l'articolo 601-*quinquies*, concernente il delitto di violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi, punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni; l'articolo 601-*sexies*, che prevede un'aggravante per i casi in cui i quattro nuovi delitti, introdotti dall'articolo 3, siano commessi in danno di un minorenni o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica; l'articolo 601-*septies*, che prevede, come pena accessoria, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione nei confronti dell'esercente la professione sanitaria che abbia commesso i reati di cui al predetto articolo 601-*quinquies* e agli articoli 601-*ter* e 601-*quater*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo C. 3918 Governo recante: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

rilevato che il provvedimento inserisce nel codice penale nuovi delitti, per punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente, e innalza le pene già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri;

osservato inoltre – come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – che i diversi strumenti internazionali, fin qui ratificati, già assicurano una efficace lotta ai traffici di organi umani nel contesto del contrasto alla tratta di persone, restando tuttavia esclusa da tale sistema di contrasto l'eventualità nella quale il donatore non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani, fermo restando che il consenso all'espianto di organi può essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici;

evidenziato come proprio a tali fattispecie la Convenzione in esame intenda applicare specifiche disposizioni di contrasto;

ritenuto infine opportuno richiamare – in tale contesto – l'importanza sociale della donazione di organi e il rilevante ruolo svolto in tal senso dall'AIDO – Associazione italiana per la donazione di organi, esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo disegno di legge del Governo C. 3918, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

preso atto che la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento penale », attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. a) e l), Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della medesima Convenzione.

ART. 3.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma dell'articolo 416, dopo le parole: « di cui agli articoli 600, 601 » sono inserite le seguenti: « , **601-bis**, 601-ter, 601-quater »;

b) dopo l'articolo 601 sono inseriti i seguenti:

« ART. 601-bis. — *(Prelievo di organi da persona vivente)*. — Chiunque illecitamente preleva un organo o parte di un organo o un tessuto da persona vivente è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

ART. 601-ter. — *(Traffico di organi prelevati da persona vivente)*. — Chiunque acquista ovvero, a fine di lucro, procura un organo o parte di un organo o un tessuto prelevati da persona vivente, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Chiunque riceve, procura, trasporta, importa, esporta, prepara, conserva un or-

TESTO

DELLE COMMISSIONI

—

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).**Identico.*

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).**Identico.*

ART. 3.

*(Modifiche al codice penale).**1. Identico:*

a) al sesto comma dell'articolo 416, dopo le parole: « di cui agli articoli 600, 601, **601-bis** » sono inserite le seguenti: « , 601-ter, 601-quater »;

b) dopo l'articolo **601-bis** sono inseriti i seguenti:

« ART. **601-ter**. — *(Prelievo di organi da persona vivente)*. — Chiunque illecitamente preleva un organo o parte di un organo o un tessuto da persona vivente è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

gano o parte di un organo o un tessuto prelevati illecitamente da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 chiunque, a fine di lucro, organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi di cui al primo e secondo comma.

ART. 601-*quater*. — (*Uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente*). — Chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dei casi di concorso nel reato di cui all'articolo 601-*bis*, fa uso di un organo o parte di un organo o di un tessuto prelevato illecitamente da persona vivente soggiace alla pena stabilita dall'articolo 601-*bis*, ridotta di un terzo.

ART. 601-*quinquies*. — (*Violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi*). — L'esercente la professione sanitaria che richiede, riceve denaro o altra utilità, per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa per effettuare un prelievo illecito o per fare uso di un organo o parte di un organo o di un tessuto prelevato illecitamente da persona vivente è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a colui che dà, offre o promette all'esercente la professione sanitaria il denaro o altra utilità.

ART. 601-*sexies*. — (*Circostanze aggravanti*). — Nel caso in cui la vittima del reato sia minore di età o in stato di inferiorità psichica o fisica, per i delitti previsti dagli articoli 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater* e 601-*quinquies* si applica la reclusione da sette a quindici anni; nel caso di morte della persona sottoposta al prelievo o al trapianto si applica la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

ART. 601-*septies*. — (*Pena accessoria*). — Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 601-*quinquies* e per i delitti di cui agli articoli **601-*bis***, 601-*ter* e 601-*quater*, se

ART. 601-*quater*. — (*Uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente*). — Chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dei casi di concorso nel reato di cui all'articolo **601-*ter***, fa uso di un organo o parte di un organo o di un tessuto prelevato illecitamente da persona vivente soggiace alla pena stabilita dall'articolo **601-*ter***, ridotta di un terzo.

ART. 601-*quinquies*. — (*Violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi*). — *Identico*.

ART. 601-*sexies*. — (*Circostanze aggravanti*). — *Identico*.

ART. 601-*septies*. — (*Pena accessoria*). — Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 601-*quinquies* e per i delitti di cui agli articoli 601-*ter* e 601-*quater*, se commessi

commessi da persona che esercita una professione sanitaria, consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione ».

ART. 4.

(Modifiche alle disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte).

1. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 6 è abrogato;

b) all'articolo 22:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel caso in cui i fatti descritti dagli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater, 601-quinquies e 601-sexies del codice penale si riferiscano a un organo, a parte di un organo o ai tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, si applicano le pene ivi rispettivamente previste ridotte della metà »;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) all'articolo 22-bis, i commi 1 e 2 sono abrogati.

ART. 5.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti).

1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-quinquies. 1. — *(Delitti in materia di prelievo di organi).* — 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater e 601-quinquies del codice penale si applica al-

da persona che esercita una professione sanitaria, consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione ».

c) al primo comma dell'articolo 601-bis, dopo le parole: « parti di organi » sono inserite le seguenti: « o un tessuto ».

Soppresso.

ART. 4.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti).

Identico.

l'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui al comma 1, se i fatti si riferiscono a un organo, a parte di un organo o a tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote ».

ART. 6.

(Riserve).

1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo dichiara di riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera *e*), della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 7.

(Punto di contatto ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione).

1. Il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani della Convenzione di cui all'articolo 1, è il Ministero della giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia.

2. Le denunce presentate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della Convenzione di cui all'articolo 1 sono trasmesse al punto di contatto di cui al comma 1 per l'inoltro al competente Stato parte della Convenzione medesima.

ART. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5.

(Riserve).

Identico.

ART. 6.

(Punto di contatto ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione).

Identico.

ART. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria).

Identico.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

Identico.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0051630